



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5405 del 2019, proposto da

**Arianna Nicita**, rappresentato e difeso dagli avvocati **Ciro Santonicola**, **Aldo Esposito**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio **Ciro Santonicola** in C/Mmare Di Stabia, via Salvatore di Giacomo 15;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Messina non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Stagni Tiziana, Moscatt Rita Daniela, Raffa Marilena non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

per l'annullamento

a)- della graduatoria nominativa concorso sostegno IV Ciclo, pubblicata in data 26 aprile 2019 sul sito dell'Università degli Studi di Salerno, contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con

disabilità` (scuola SECONDARIA 1° GRADO) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente (allegato 1);

b) per quanto di ragione, e quale atto preordinato, seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità` ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale prot. n. 87503 del 14.03.2019, Università degli Studi di Salerno (allegato 2);

c) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del Decreto Ministeriale n. 92 del 08 febbraio 2019, sulle "Disposizioni che disciplinano le procedure di specializzazione per il sostegno", c.d. Corso Specializzante T.F.A. SOSTEGNO 2019, funzionale al conseguimento del titolo che consentirà di insegnare sui posti di sostegno, nella parte in cui (ART. 4 RUBRICATO "DISPOSIZIONI SULLE PROVE DI ACCESSO E SULLE GRADUATORIE DI MERITO", COMMA 3) - con specifico riferimento alla scuola secondaria - si considera ammesso alla prova, ovvero alle prove successive alla fase preselettiva, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi, senza prevedere una soglia minima di sufficienza (pari a 21/30) per il superamento, in violazione del principio meritocratico (allegato 3);

d)-dei successivi Decreti M.I.U.R. N. 118 del 21/02/19 nonché N.158 del 27/02/2019- autorizzativi dei "percorsi di specializzazione" di cui al D.M. 92/19- che per quanto concerne le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse, ribadiscono i contestati requisiti di cui all'ART. 4 RUBRICATO "DISPOSIZIONI SULLE PROVE DI ACCESSO E SULLE GRADUATORIE DI MERITO", COMMA 3 (ALLEGATI 4.0 E 4.1);

e-) dei verbali - non conosciuti - della Commissione di concorso nella parte in cui si esclude parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;

f-) ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Messina;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuta che le esigenze di tutela del ricorrente possano trovare soddisfazione mediante fissazione udienza di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

Fissa l'udienza pubblica del 3 marzo 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO